Num. 87

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1863

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Per Torino	L.	40	21	
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	15
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Sabato 11 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA — TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
10 Aprile	738,36	738,14	737,46	+15,4	+18,2	+21,7	+12,0	+15,6	+13,9	+11,2	N.N.E.	S.E.	E.N.E.	Quasi annuvolato	Mezzo annuvolato	Quasi annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 10 APRILE 1863

Il N. 1190 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto;

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Decreto 21 febbraio 1861 costitutivo del Commissariato Generale della Real Marina;

Visto il Regolamento provvisorio per la Contabilità del materiale della Marina militare, approvato con Decreto 20 novembre 1862;

Viste le leggi in data 20 giugno 1851 sulle pensioni della Armata di mare, e 25 maggio 1852 sullo stato degli Uffiziali;

Vista quella in data 25 aprile 1861;

Visto finalmente il Decreto che dà un nuovo ordinamento alla Marina dello Stato, in data 22 febbraio ultimo scorso;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il personale dell'Amministrazione militare marittima stabilito dal quadro organico che fa seguito al Decreto delli 21 febbraio 1861 è ricostituito secondo la tabella annessa al presente firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 2. Gl'Impiegati che ne fanno parte, compresi quelli addetti ai magazzini, costituiscono il *Corpo di Commissariato della Marina militare* che consta di due distinte categorie, cioè:

Personale del Commissariato;

Personale contabile dei magazzini;

Art. 3. L'anzidetta tabella determina inoltre il numero e la graduazione delle due categorie del Corpo di Commissariato, nonchè gli stipendi rispettivamente assegnati per ogni grado e classe.

Art. 4. Gli Uffici di Commissariato posti nei Capiluoghi di Dipartimento assumono il titolo di Commissariato Generale e sono indipendenti l'uno dall'altro.

Gli Uffici secondari stabiliti entro i limiti di circoscrizione assegnati a ciascun Dipartimento dipendono rispettivamente dagli Uffici generali anzidetti.

Gli Uffici secondari s'intitolano semplicemente *Commissariato* e ricevono la denominazione dal cantiere o dallo stabilimento militare marittimo del servizio economico del quale sono incaricati.

Art. 5. Un Commissario Generale di 1.a classe è preposto ai Commissariati Generali del 1.o e 2.o Dipartimento.

A quello del 3.o Dipartimento è preposto un Commissario Generale di 2.a classe.

Essi vengono scelti tra i Commissari di 1.a classe del Corpo di Commissariato e tra gli Impiegati superiori del Ministero della Marina, e sono da Noi nominati.

Il Nostro Ministro della Marina determinerà il ripartimento per ciascun grado e classe degli Impiegati ai diversi Uffizi sia generali che secondari.

Art. 6. Speciali disposizioni determinano i carichi, le attribuzioni e le autorità dei Commissari Generali, dei Capi di uffizio nei Commissariati Generali, dei Commissari degli stabilimenti marittimi secondari e dei Contabili di magazzino.

Art. 7. I Commissari di 1.a classe sono Capi d'uffizio nei Commissariati Generali, e Capi dei Commissariati secondari di maggiore importanza.

Art. 8. Ai Commissari di 2.a classe sono in massima attribuite le funzioni:

Di Sotto capi d'ufficio nei Commissariati Generali;

Di Capi dei Commissariati secondari.

Art. 9. I Sotto-Commissari di 1.a classe e, per eccezione, quelli pure di 2.a classe in concorso coi Commissari di 2.a classe, possono sostenere la carica di Capi dei Commissariati negli stabilimenti marittimi secondari.

Più specialmente i Sotto-Commissari di 1.a classe sono destinati a tenere la contabilità dei Corpi e delle Amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della Marina, succedendosi a turno, ogni biennio, in tale servizio.

Art. 10. Salvo le eccezioni portate dal successivo articolo 11 i Sotto-Commissari ed i Sotto-Commissari aggiunti sono tenuti ad imbarcarsi sulle R. Navi secondo le designazioni per ogni grado, stabilite dalle tabelle di armamento.

Gli Scrivani non si debbono in massima imbarcare che in qualità di Commissario in 2.o.

Tutte le destinazioni d'imbarco avvengono indistintamente per turno.

Art. 11. Le destinazioni di servizio a terra, alle quali, così per effetto del presente che di altri Nostri Decreti, è chiamato per un tempo determinato l'Uffiziale del Commissariato, esimono durante il loro periodo, meno solo circostanze straordinarie, dal prescritto turno d'imbarco.

Art. 12. L'Uffiziale del Commissariato imbarcato coll'incarico del servizio economico di una R. Nave, assume il titolo di *Commissario di bordo*.

Art. 13. In caso di armamento di un'armata, squadra o divisione navale, e particolarmente in tempo di guerra, sarà destinato sul bastimento ammiraglio un Uffiziale del Commissariato di competente grado il quale concentri in sè tutta la contabilità dell'armata, squadra o divisione medesima col titolo di *Commissario-Capo*.

Questo funzionario potrà anche, per eccezione, essere scelto fra gli Impiegati del Ministero.

Art. 14. Agli Uffiziali di Commissariato imbarcati con attribuzioni di Commissario di bordo, sono assegnate le seguenti indennità mensili per spese d'ufficio:

Sui vascelli	L.	30
Sulle fregate	»	20
Sulle corvette, brigantini e sui trasporti di 1.a e 2.a classe	»	15
Sulle navi minori e sui trasporti di 3.a cl.	»	10

Le spese di ufficio che occorressero al Commissario-Capo di armata, squadra o divisione navale, saranno rimborsate sui fondi di scorta, seguendo a tale riguardo le norme stesse di contabilità stabilite per le altre spese di bordo.

Art. 15. Agli Uffiziali del personale di Commissariato è conferita l'assimilazione ai gradi militari come in appresso:

Commissario generale di 1.a classe, capitano di vascello.

Detto di 2.a classe, id.

Commissario di 1.a classe, capitano di fregata.

Detto di 2.a classe, id.

Sotto-Commissario di 1.a, 2.a e 3.a classe, luogotenente di vascello.

Sotto-Commissario aggiunto di 1.a e 2.a cl., sottotenente di vascello.

Scrivano, Guardia Marina di 1.a classe.

Art. 16. Agli Uffiziali del personale di Commissariato, essendo assimilati a grado militare, sono applicate le disposizioni della legge sullo stato degli Uffiziali in data 25 maggio 1852 a termini dell'articolo 69 della legge medesima.

Essi sono soggetti alla subordinazione tra di loro, ed alle prescrizioni fatte dal regolamento di disciplina militare marittima.

Quando imbarcati, sono sottoposti al Codice penale militare marittimo.

Art. 17. Agli Uffiziali del personale di Commissariato è parimente estesa per assimilazione la legge sulle pensioni all'armata di mare in data 20 giugno 1851, e più specialmente la forza dell'articolo 51 della legge medesima.

Quelli che in occasione di collocamento a riposo risultassero aver acquistato alla data della emanazione del presente Decreto venti anni di servizio utile nelle Amministrazioni della Marina, saranno in facoltà d'invocare l'applicazione della legge per le pensioni degli Impiegati civili.

Art. 18. Ai posti di Scrivano sono nominati i Volontari secondo la anzianità e la classificazione per ordine di merito conseguite nello esame di ammissione.

Art. 19. L'avanzamento al grado di Sotto-Commissario aggiunto succede per via di esami di concorso.

Art. 20. Gli esami per l'avanzamento a Sotto-Commissario aggiunto hanno luogo in conformità dei programmi e delle norme a ciò stabilite dal Ministero.

Art. 21. Gli Scrivani che al primo esperimento non abbiano ottenuta la dichiara d'idoneità al grado di Sotto-Commissario aggiunto potranno presentarsi agli esami successivi in concorrenza coi nuovi candidati.

Art. 22. La progressione nella carriera del grado di Sotto-Commissario aggiunto a quello di Sotto-Commissario di 3.a classe è regolata: due terzi per anzianità, ed un terzo a scelta per merito.

Art. 23. I Sotto-Commissari aggiunti per poter conseguire lo avanzamento predetto devono aver fatta una navigazione sulle Regie Navi di diciotto mesi almeno, colla qualità di Commissario di bordo.

Art. 24. La promozione a Sotto-Commissario di 2.a e di 1.a classe è determinata dalla sola anzianità.

Quella a Commissario di 2.a classe è fatta: due terzi per anzianità, ed un terzo a scelta per merito.

Ad ottenere quest'ultima è necessario un anno almeno di navigazione col grado di Sotto-Commissario.

Art. 25. I Commissari di 1.a classe sono tratti dai Commissari di 2.a classe esclusivamente a scelta.

Art. 26. Le proposte di avanzamento ai gradi tutti, eccettuato quello di Commissario generale, la nomina ai quali è esclusivamente, od in parte, riservata alla scelta per merito, avvengono colle norme stesse che regolano quelle degli Uffiziali dello Stato Maggiore Generale della R. Marina.

Esse sono fatte in ciascun Dipartimento da una Commissione presieduta dal Comandante in capo, e della quale sono membri il Commissario Generale ed i Commissari di 1.a classe presenti nella sede del Dipartimento.

Per eccezione, nel 3.o Dipartimento la Commissione summentovata, egualmente presieduta dal Comandante in capo, sarà composta del Commissario Generale e del Commissario di 1.a o di 2.a classe addetto a quel Commissariato Generale.

Art. 27. Sulle proposte anzidette provvede direttamente il Ministero, sentito prima, per quelle riguardanti lo avanzamento degli Ufficiali e degli Impiegati superiori del Corpo di Commissariato, il parere motivato del Consiglio di Ammiragliato, per le altre richiedendo lo avviso di una Commissione composta degli Impiegati superiori che a ciò designerà in ogni occorrenza.

Art. 28. Gli Uffiziali del personale di Commissariato di grado inferiore a Commissario di 1.a classe per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Siffatto requisito è indipendente da quello del tempo di destinazione d'imbarco stabilito pei Sotto-Commissari e pei Sotto-Commissari aggiunti.

Art. 29. La durata del tempo di grado e di navigazione prescritta dai precedenti art. 23, 24 e 28 sarà ridotta alla metà in occasione di guerra.

Art. 30. Le competenze di bordo, i vantaggi diversi e gli assegnamenti per trasferta sono per gli Uffiziali del personale di Commissariato, gli stessi fissati per quelli dello Stato Maggiore Generale della R. Marina, e verranno ragguagliati secondo l'assimilazione dei gradi rispettivi.

Art. 31. Il personale contabile dei magazzini non ha assimilazione ai gradi militari.

Art. 32. Tra il personale contabile anzidetto e gli Uffiziali del Commissariato è stabilita la seguente corrispondenza di grado:

Contabile principale, Commissario di 1.a cl.

Contabile di 1.a cl., id. di 2.a id.

Id. di 2.a id., Sotto-Commissario di 1.a cl.

Aiutante contabile di 1.a cl., id. di 3.a cl.

Id. di 2.a cl., Sotto-Commissario aggiunto di 1.a cl.

Id. di 3.a cl., id. di 2.a cl.

Assistente di magazzino, Scrivano,

prendendo rango dopo di essi.

Tale corrispondenza di grado servirà di norma nei passaggi che potranno aver luogo, ogni qualvolta il Nostro Ministro trovi ciò conveniente, dall'una all'altra categoria d'Impiegati.

Art. 33. Le competenze straordinarie (soprassoldi, assegnamenti diversi di trasferta) ed occorrendo quelle di bordo, del personale contabile dei magazzini, saranno ragguagliate sulle basi della corrispondenza di gradi anzi determinata.

Art. 34. Al personale contabile dei magazzini sono applicate, fatta eccezione dallo avanzamento, le norme che regolano lo stato degli Impiegati civili.

Ad esso personale è perciò applicata la legge in vigore pelle pensioni degl'Impiegati medesimi.

Art. 35. Nell'esercizio delle loro funzioni e nei rapporti di servizio gl'Impiegati del personale contabile dei magazzini, andranno però soggetti alle regole della militare disciplina.

Laddove vengano eccezionalmente imbarcati, saranno soggetti al Codice penale militare marittimo.

In tal caso sono applicabili ai medesimi le disposizioni della legge 25 aprile 1861.

Art. 36. L'avanzamento progressivo nei diversi gradi del personale contabile dei magazzini ha luogo colle norme medesime prescritte per quello del Commissariato, e secondo la corrispondenza dei gradi fra le due categorie d'Impiegati, eccettuato per quella dei Contabili di magazzino la condizione della navigazione

Art. 37. Ai posti di Assistente sono nominati, secondo l'anzianità e la classificazione per ordine di merito, i Volontari del Corpo di Commissariato che intendono dedicarsi alla carriera dei Contabili di magazzino.

In difetto di Volontari che aspirino al detto impiego, vi saranno chiamati i Magazzinieri ed anche persone estranee all'Amministrazione marittima, riconosciute idonee a cuoprirlo.

In quest'ultimo caso sarà data la preferenza a chi avesse già prestato qualche servizio allo Stato.

Art. 38. L'idoneità tanto dei Magazzinieri, quanto delle persone estranee all'Amministrazione marittima che aspirino ai suddetti posti di Assistente, è riconosciuta mediante un esame da darsi loro da una Commissione nominata dal Ministero, e secondo le norme a ciò adottate.

Art. 39. Gl'Impiegati contabili di magazzino, nonchè i Volontari del Corpo di Commissariato che volessero contrarre matrimonio dovranno chiedere lo assenso del Ministero.

I matrimoni contratti senza la preventiva autorizzazione sono passibili di quelle misure speciali che saranno credute convenienti dal Nostro Ministro della Marina.

Art. 40. Gli Uffiziali e gl'Impiegati del Corpo di Commissariato sono da Noi nominati.

Art. 41. Gli Uffiziali e gl'Impiegati del Corpo di Commissariato possono fare passaggio al Ministero della Marina, e nel Corpo delle Segreterie per gli uffizi militari marittimi.

Per contro gl'Impiegati del Ministero e del Corpo delle Segreterie summentovato possono essere chiamati a far parte del Corpo di Commissariato.

Art. 42. I Commissari Generali potranno essere chiamati a sedere quali membri del Consiglio d'Ammiragliato.

L'indennità di vacato stabilita pei membri di esso Consiglio verrà ai Commissari Generali rivestiti di quella qualità ridotta a lire mille.

Art. 43. Se nei gradi e nelle classi superiori rimangono posti vacanti, si potranno aumentare i gradi e le classi inferiori di un numero d'Impiegati uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 44. Potranno inoltre aver luogo eccedenze al quadro organico di una categoria di personale, purchè nella ragione stessa delle deficienze risultanti nei corrispondenti gradi e classi dell'altra categoria.

Art. 45. Per le spese di cancelleria agli Uffizi secondari del Commissariato, non che a quelli dei Contabili di magazzino, saranno portati in bilancio gli occorrenti assegni in ragione di annue lire 200 a 400 per gli Uffizi di Commissariato e quello dei Contabili principali, lire 150 a 300 per gli Uffizi dei Contabili particolari.

Sarà pure inscritta in bilancio una competente somma per le spese d'ufficio dei Commissariati Generali, con l'obbligo di provvedere agli anzidetti Uffizi dipendenti gli stampati e registri dei quali possano abbisognare.

Similmente è assegnata agli Ufficiali di porto, od agli Impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile incaricati del servizio dei magazzini nei punti del litorale nei quali non trovinsi destinati funzionari del Corpo di Commissariato, un'annua indennità di lire 100 a 200 per spese d'uffizio.

Art. 46. Sono ammessi a prestar servizio nel Corpo di Commissariato della Marina militare dei Volontari aventi le condizioni che seguono:

a) Di essere entrati nel 18.mo anno di età, nè avere oltrepassato il 28.mo;

b) Di essere per nascita o per naturalizzazione Italiani;

c) Di aver compiuto il corso di rettorica, o quello speciale in un istituto di pubblica istruzione, o di avere in entrambi i casi subito con successo l'esame definitivo.

Non saranno ammessi allo esame quei candidati che in seguito a visita medica non fossero per risultare atti fisicamente al servizio militare.

Art. 47. Il numero dei Volontari è determinato dal Ministero; la loro nomina avrà luogo a seguito di esami di concorso.

Art. 48. L'esame per l'ammessione a Volontario si aggira:

Sulle lingue italiana e francese;

Sull'aritmetica;

Sulla storia e sulla geografia.

Per ciascuna delle due lingue sarà proposto un tema, sviluppando il quale possa il candidato dar saggio delle sue cognizioni.

Per l'aritmetica sarà richiesta la soluzione di calcoli e problemi.

L'esame sulla storia e sulla geografia potrà essere verbale o per iscritto, a scelta della Commissione a ciò delegata.

Art. 49. I candidati saranno senz'altro rimandati, ove non posseggano una discreta calligrafia. La conoscenza della lingua inglese, o la qualità di figlio di Regio Impiegato, o di militare, sono titoli a preferenza in caso di parità di merito fra i candidati.

Art. 50. I lavori dei candidati sono esaminati da una Commissione composta di quegl'Impiegati che il Ministero stimerà destinare.

L'Impiegato meno anziano farà le funzioni di Segretario della Commissione medesima.

Art. 51. Ogni membro della Commissione esprime suo voto sul merito dei candidati per mezzo di punti, il cui numero massimo è di dodici. Si addizionano quindi per ogni materia i punti ottenuti da cadun candidato, e se ne fa la media, dividendo il totale pel numero dei votanti.

Ove questa media per ogni singola materia di esame non raggiunga un numero almeno di sette punti, il candidato è ritenuto non idoneo, quantunque la totalità dei punti per tutte le materie prese complessivamente rappresenti una media superiore al sette.

Art. 52. I candidati ai quali, per aver ottenuto un maggior numero di punti di merito, competerebbero i posti in concorso, verranno indistintamente addetti ai Commissariati Generali od ai Commissariati secondari, od a quei dei Contabili di magazzino, pel termine di un anno, per esperimento della loro attitudine, prima di essere definitivamente nominati Volontari.

Quest'anno sarà però computato nei servizi dei medesimi, salvo in quanto ciò sia contrario alle disposizioni delle leggi sulle pensioni.

Art. 53. I Volontari che non facessero buona prova nel periodo di tempo anzi accennato, saranno senza altro rimandati, anche prima della scadenza dell'anno.

Art. 54. Gli specchi caratteristici e di condotta degli Uffiziali e degl'Impiegati del Corpo di Commissariato sono compilati in ciascun Dipartimento nei modi e colle formalità prescritte per la formazione di quelli degli Uffiziali di vascello, da una Commissione preseduta dal Comandante in capo, nella quale siedono come membri il Commissario Generale, ed i Commissari di 1.a classe presenti nel Capo luogo del Dipartimento.

Art. 55. L'apertura del concorso in via d'esame per i posti di Volontario è resa pubblica nel foglio ufficiale un mese prima che abbia luogo, e le domande per l'ammissione devono essere fatte pervenire al Commissariato Generale del Dipartimento presso cui avranno luogo gli esami, corredandole dei documenti comprovanti le condizioni indicate all'art. 46, ai quali si unirà pure un certificato di buona condotta e moralità rilasciato dal Sindaco del Comune del concorrente.

Art. 56. Ogni anno, ed alle epoche, e secondo le norme da fissarsi dal Ministero, sarà tenuto presso ogni Commissariato Generale un corso teorico-pratico di amministrazione.

Art. 57. I Magazzinieri pel servizio del materiale a bordo delle R. Navi sono tratti dai Sotto uffiziali dei Corpi della Marina, e preferibilmente tra quelli già pensionati, purchè non oltrepassino l'età di 45 anni, e vengano riconosciuti idonei alla specialità del servizio di cui devono essere incaricati.

Art. 58. Essi vengono, all'atto dell' ammissione, assegnati alla 3.a classe, e possono conseguire l'avanzamento alla 2.a ed alla 1.a classe soltanto dopo tre anni di servizio nella classe immediatamente inferiore.

Alla prima condizione può essere derogato a favore dei Sotto-ufficiali del Corpo Reale *Equipaggi* (pensionati) con un grado corrispondente nella gerarchia di impiego a Maresciallo d'alloggio.

Art. 59. Per la prima attuazione del servizio dei Magazzinieri potrà essere fatta eccezione al disposto del primo alinea dell'articolo precedente.

In occasione di guerra, il tempo prescritto per lo avanzamento dei Magazzinieri è ridotto alla metà.

Art. 60. I Magazzinieri hanno assimilazione al grado di Sotto-uffiziale. Come tali sono soggetti sempre al regolamento di disciplina militare marittimo, e quando imbarcati, anche al Codice penale militare marittimo.

Art. 61. Quelli fra i Magazzinieri che fossero ancora vincolati da una ferma di servizio, dovranno rimanere obbligati ad ultimarla, e sarà loro applicato il disposto del Nostro Decreto 5 giugno 1857 per il passaggio dei Sotto-uffiziali dell'Esercito nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra.

Art. 62. I Magazzinieri sono nominati dal Nostro Ministro, dietro le relazioni che gli sono rassegnate dai Comandanti in capo di Dipartimento, in seguito delle proposte dei Commissari Generali.

Art. 63. L'avanzamento di classe è determinato pei Magazzinieri dalla sola anzianità, sempre che risultino dalle dichiarazioni dei rispettivi Commissari Generali meritevoli di conseguirlo.

Ha luogo per disposizione del Ministero.

Art. 64. I Magazzinieri in esercizio del loro impiego sulle R. Navi hanno a bordo considerazione di capi di carico, ed oltre la razione giornaliera di viveri è loro mensilmente assegnata una indennità a titolo di spese d'ufficio e per vestiario, uguale all'indennità attribuita al Nostromo del bastimento sul quale trovansi imbarcati.

Art. 65. I Magazzinieri di 1.a classe sono in massima destinati a bordo dei vascelli e delle fregate di primo ordine;

Quelli di 2.a classe sulle fregate di 2.o ordine, sulle corvette di 1.o ordine e sui trasporti di 1.a classe;

Quelli di 3.a classe sulle corvette di 2 o e 3.o ordine, sui brigantini e sui trasporti di 2.a classe.

Art. 66. Sulle navi minori non ha luogo l'assegnazione di uno speciale Magazziniere.

Ne fa le veci il Nostromo di bordo, con un assegnamento mensile di L. 5 per spese d'ufficio.

Art. 67. Nei casi di straordinarii armamenti del naviglio non bastando al bisogno il numero dei Magazzinieri portato dalla tabella annessa al presente Decreto, il Nostro Ministro della Marina sarà autorizzato a provvedere all'emergenza, sia destinando Sotto-uffiziali dei Corpi della Marina ad adempiere provvisoriamente a quelle funzioni, sia chiamando alle medesime, ed a solo titolo di ausiliari, persone estranee all'Amministrazione marittima, scelte di preferenza fra la gente e le arti di mare, col correspettivo degli assegnamenti stessi fissati nella classe nella quale saranno stati inscritti.

Cessato il bisogno, i Magazzinieri ausiliari cesseranno anche dal servizio, ricevendo, secondo i casi, una proporzionata gratificazione.

Art. 68. La pensione di ritiro dei Magazzinieri sarà regolata colla legge sulle pensioni per l'armata di mare in data 20 giugno 1851, e secondo il seguente ragguaglio a grado militare:

I Magazzinieri di 1.a classe a Capi-mastri di officina di 1.a classe, quei di 2.a a Capi-officina di 2.a classe, e quelli infine di 3.a a secondi Capi-mastri di officina di 1.a classe.

Art. 69. I Magazzinieri che per altri servizi precedentemente prestati fossero già provvisti di pensione di ritiro, venendo licenziati avranno ragione per ogni anno di servizio reso in tale qualità ai proporzionali aumenti fissati dalla tabella annessa alla suddetta legge, giusta il grado cui viene pareggiata la rispettiva loro classe.

Il tempo eccedente gli anni interi di servizio sarà computato per anno intiero, quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non sarà valutato, a termini dell'art. 26 della predetta legge.

Art. 70. I Magazzinieri rimangono eccettuati dall'applicazione in loro favore del disposto dall'art. 13 della più volte citata legge sulle pensioni dell'Armata di mare.

Art. 71. Alle vedove dei Magazzinieri competono gli stessi diritti a pensione delle vedove degli altri Sotto-uffiziali del Corpo Reale Equipaggi.

Art. 72. Al servizio degli uffizi generali, secondari e distaccati di Commissariato, nonchè di quelli del Quartiermastro e Vice-Quartiermastro dipartimentali è assegnato un competente numero di Uscieri.

Sono questi esclusivamente scelti fra i Sotto-uffiziali ed altri militari dei Corpi della Marina.

Art. 73. Le nomine degli Uscieri sono fatte dal Comandante in capo, sulle proposte dei rispettivi Commissari Generali di Dipartimento, ed in seguito di autorizzazione del Nostro Ministro della Marina.

Art. 74. Essi non possono conseguire la promozione dalla seconda alla prima classe, se non dopo almeno cinque anni di servizio continuato in quella inferiore, e colla stessa paga.

Art. 75. Lo avanzamento ad Usciere-capo ha luogo a scelta fra gli Uscieri di 1.a classe, e normalmente fra quelli appartenenti al Commissariato Generale nel quale sieno per verificarsi le vacanze del posto anzidetto.

Art. 76. I Guardiani di magazzino più meritevoli possono concorrere ai posti di Usciere.

Art. 77. Non sono ammessi all'impiego di Uscieri gli individui maggiori per età di 45 anni.

Art. 78. Gli Uscieri del Commissariato non hanno qualità militare.

Art. 79. I Guardiani di magazzino sono destinati al servizio degli uffici dei Contabili di magazzino; più propriamente alla custodia ed alle operazioni di distribuzione nei magazzini.

Essi vengono prescelti fra i pensionati della Marina militare, i quali sotto ogni titolo sieno riconosciuti idonei ai servizi suddetti e non contino più di 45 anni di età.

Sono nominati dai Comandanti in capo sulla proposta dei rispettivi Commissari Generali, ed in seguito di autorizzazione del Nostro Ministro della Marina.

Art. 80. Per essere ammessi agli impieghi di Usciere e di Guardiano di magazzino è necessario il saper leggere e scrivere.

Art. 81. Tanto ai Magazzinieri che agli Uscieri ed ai Guardiani provvisti di pensione di riposo sarà applicato il disposto dalla legge relativa al cumulo degli impieghi.

Art. 82. La mala condotta e la trascuratezza abituali in servizio sono cause che, secondo la loro gravità, danno luogo indistintamente pei Magazzinieri, Uscieri e Guardiani: alla sospensione con perdita di tutto o parte dello stipendio; al licenziamento dal servizio.

Art. 83. Tali pene disciplinali sono pronunciate rispettivamente dai Comandanti in capo di Dipartimento sulla relazione dei Commissari Generali, e previa l'approvazione del Nostro Ministro della Marina.

Art. 84. Il licenziamento non è applicabile ai Magazzinieri vincolati ancora da ferma di servizio, pei quali le mancanze che potessero determinare le pene anzidette saranno punite come se commesse in servizio effettivo presso il Corpo Reale Equipaggi.

Art. 85. I sotto-ufficiali, marinari e soldati dei Corpi della Marina, all'atto del loro collocamento a riposo sono ammessi a richiedere presso i rispettivi Capi di Corpo l'affidamento pei posti di Magazziniere, di Usciere o di Guardiano di magazzino, dichiarando nel tempo stesso il luogo del loro domicilio.

Art. 86. Di siffatte richieste, che ciascun Capo di Corpo dovrà corredare delle necessarie nozioni sulla condotta e sulla idoneità degl'aspiranti all'affidamento, sarà tenuto ruolo speciale presso ogni uffizio di Commissariato Generale.

Esse richieste saranno consultate all'occorrenza di vacanze nei posti summentovati.

Art. 87. Eccezionalmente, ed in difetto di aspiranti nei Corpi militari della Marina, gli Uscieri ed i Guardiani potranno essere nominati fra gli appartenenti all'ascrizione marittima, prosciolti dall'obbligo del servizio militare, e preferibilmente tra quelli che l'avessero già prestato.

Art. 88. Non saranno ulteriormente conservati al servizio i Magazzinieri, gli Uscieri ed i Guardiani di magazzino, che per avanzata età o malattia non fossero in condizione di prestare utile opera nel loro impiego.

Art. 89. I Magazzinieri e gli Uscieri, a qualunque Dipartimento appartengano, saranno inscritti rispettivamente sopra un apposito ruolo.

Art. 90. L'abito di divisa degli Uffiziali del Corpo di Commissariato della Marina militare sarà nel colore e nella forma eguale a quello degli Uffiziali di vascello, senza spallini, e colle seguenti variazioni:

a) Sarà ornato alla goletta ed alle mostre delle maniche di un ricamo in oro conforme a quello stabilito pel Corpo d'Intendenza militare, a cui sarà aggiunta un'àncora sormontata da corona ad ogni angolo inferiore della goletta;

b) Il fiorone in mezzo ai due bottoni della taglia conforme al modello approvato;

c) Le falde non avranno rivolte;

d) I bottoni saranno convessi coll'impronta di una àncora sormontata da corona, ed attorno il motto *Commissariato della Marina militare.*

Art. 91. I pantaloni di gran tenuta saranno per l'inverno di panno turchino oscuro, uguale a quello dell'abito, ornati da bande laterali in oro conformi al modello approvato; per la bassa tenuta non avranno bande laterali. Quelli per l'estate saranno bianchi di tela a spigo.

Si farà uso di farsetto bianco con piccoli bottoni di uniforme, e di fazzoletto nero al collo.

Art. 92. Il cappello sarà uguale a quello usato dagli Uffiziali di vascello, come altresì il berretto, la spada, il cinturino e la dragona, colle distinzioni a seconda dell'assimilazione di grado.

Art. 93. I gradi saranno inoltre distinti dalle righe nel ricamo alla goletta, ed alle mostre delle maniche nel modo seguente:

Commissario Generale di 1.a classe. - Tre righe al ricamo della goletta e quattro al ricamo delle mostre delle maniche, ricamo al rivolto delle tasche.

Commissario Generale di 2.a classe. - Tre righe al ricamo della goletta e tre righe al ricamo delle mostre delle maniche, ricamo al rivolto delle tasche.

Commissario di 1.a classe. - Due righe alla goletta, tre alle mostre delle maniche.

Commissario di 2.a classe. - Due righe tante al ricamo della goletta che alle mostre delle maniche.

Sotto-Commissari effettivi. - Una riga al ricamo della goletta e tre righe senza ricamo alle mostre delle maniche.

Sotto-Commissari aggiunti. - Una riga al ricamo della goletta e due righe senza ricamo alle mostre delle maniche.

Scrivani. - Un'àncora intrecciata da foglie di quercia ad ogni angolo inferiore della goletta, senz'altro ricamo; una riga alle mostre delle maniche; i pantaloni anche di gran tenuta non avranno bande laterali.

Art. 94. Tanto i Sotto-Commissari effettivi come i Sotto-Commissari aggiunti, nonchè gli Scrivani, dovranno avere quattro bottoni d'uniforme sulle mostre delle maniche inferiormente alle righe distintive.

Art. 95. Il cappotto ed il berretto per uso giornaliero saranno conformi a quelli degli Uffiziali di vascello.

I paramani del cappotto ed il berretto, saranno ornati da righe in oro secondo l'assimilazione di grado e giusta i modelli.

Art. 96. I galloni per le mostre delle maniche del cappotto, pel berretto e per la banda ai pantaloni, saranno sovrapposti a panno *chermisino*, in guisa che una piccola parte di questo sporga in modo apparente oltre agli orli del gallone medesimo.

Art. 97. Il mantello (burnous) sarà di panno turchino e foggiato su quello approvato per il Corpo della Reale Marina.

Art. 98. La divisa degl'impiegati del personale contabile dei magazzini sarà uguale a quella stabilita per gli Uffiziali di Commissariato, avuto riguardo alla corrispondenza dei gradi secondo è determinato all'art. 32 del presente Decreto. I bottoni però porteranno la leggenda *Personale contabile dei magazzini*, il cappello di tenuta degl'impiegati superiori non sarà ornato di galloni; i pantaloni non avranno le bande in oro, e finalmente i galloni per le mostre delle maniche del cappotto e pel berretto saranno sovrapposti a panno colore *violetto*, in guisa che una piccola parte di questo sporga in modo apparente oltre gli orli del gallone medesimo.

Art. 99. Il cappotto ed il berretto di fatica costituiscono la piccola tenuta degli Uffiziali del Corpo di Commissariato, mentre l'abito a falde quadre ed il cappello formeranno la gran tenuta.

Art. 100. Ogni Impiegato deve essere fornito della divisa stabilita pel grado del quale è rivestito.

Art. 101. La divisa dei Magazzinieri è l'istessa stabilita pei Capi-mastri d'officina del Corpo R. Equipaggi.

Non avranno essi però altro ricamo che quello di una piccola àncora ricamata in oro ed intrecciata da foglie di quercia agli angoli inferiori del colletto dell'abito.

Tanto questo, quanto le mostre delle maniche termineranno in una pistagna di panno di colore *violetto*.

Art. 102. Le classi dei Magazzinieri saranno distinte da galloncini al berretto, eguali per dimensioni a quelli prescritti pei graduati anzidetti, cioè:

Da una riga pei Magazzinieri di 3.a classe;
Da due righe per quelli di 2.a »
Da tre righe per quelli di 1.a »

Tali galloncini saranno intessuti d'oro e di seta colore *violetto*.

Art. 103. I Guardiani di magazzino vestiranno la divisa di marinaro.

Le estremità del colletto e delle mostre delle maniche porteranno il particolare distintivo di una pistagna color *violetto*.

Il nastro del cappello avrà il motto *Magazzini della R. Marina*, in mezzo a due piccole stelle di color verde pei guardiani appartenenti al 1.o Dipartimento, bianco al 2.o, rosso al 3.o.

Disposizioni transitorie.

Art. 104. Eccezionalmente e per l'attuazione del presente Decreto non sarà fatto luogo all'applicazione del disposto dai precedenti articoli 23, 24 e 28.

Art. 105. Non si farà luogo alla nomina dei Magazzinieri, se non dopo il 1.o gennaio 1864, e proporzionalmente al numero delle navi in cui vengono fatti gli adattamenti necessari per stabilirvi il magazzino generale.

Resta abrogato il Nostro Decreto 21 febbraio 1861 riordinativo del Corpo del Commissariato Generale della Regia Marina, e quello in data 27 novembre 1862 sul numero dei marinari invalidi pel servizio dei magazzini ed ogni anteriore disposizione che sia contraria al presente Decreto, il quale avrà effetto a datare dal 1° aprile 1863.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 marzo 1863.

VITTORIO EMANUELE.

O. Di Negro.

CORPO DI COMMISSARIATO DI MARINA MILITARE.

Quadro organico del personale — *Tariffa delle competenze*

Numero per grado e classe	Grado	Paga annua individuale
	Personale di Commissariato	
2	Commissarii generali di 1.a classe	7000
1	Detti di 2.a classe	5300
8	Commissarii di 1.a classe (*a*)	4000
10	Detti di 2.a classe	3300
11	Sotto Commissarii di 1.a classe	3000
16	Detti di 2.a classe	2600
24	Detti di 3.a classe	2200
30	Sotto Commiss. agg. di 1.a classe	1800
30	Detti di 2.a classe	1600
30	Scrivani	1200
162		
3	Uscieri capi	1000*
12	Uscieri di 1.a classe	(*b*) 800
14	Detti di 2.a classe	(*b*) 600
29		
	Personale contabile dei magazzini	
2	Contabili principali (*c*)	4000
5	Contabili di 1.a classe	3300
5	Detti di 2.a classe	3000
9	Aiutanti Contabili di 1.a classe	2100
11	Detti di 2.a classe	1800
11	Detti di 3.a classe	1600
15	Assistenti di magazzino	1200
61		
10	Magazzinieri di 1.a classe	1000
10	Detti di 2.a classe	800
10	Detti di 3.a classe	600
30		
70	Guardiani di magazzino	400

Annotazioni.

(*a*) Con un aumento di L. 400 dopo tre anni con paga di L. 4000, ed altre L. 400 dopo trascorsi due anni con quella di L. 4400.

(*b*) In questo numero sono compresi i tre Uscieri degli Uffici dipartimentali di Quartiermastro e Vice Quartiermastro.

(*c*) Con un aumento di L. 400 dopo tre anni con paga di L. 4000, ed altre L. 400 dopo trascorsi altri tre anni.

Torino, 12 marzo 1863.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina
O. Di Negro.

QUADRO *comparativo dei Gradi nel Corpo di Commissariato della Marina Militare con quelli del Ministero.*

Gradi nel Corpo di Commissariato	Gradi nel Ministero della Marina
Commissario generale	Capo di divisione.
Commissario di 1.a classe	Capo sezione.
Detto di 2.a classe	Segretario di 1.a classe.
Sotto-Commiss. di 1.a cl.	Detto di 2.a classe.
Detto di 2.a classe) Detto di 3.a classe)	Applicato di 1.a classe.
Sotto-Commiss. agg. di 1a cl.	Detto di 2.a classe.
Detto di 2.a classe	Detto di 3.a classe.
Scrivano	Detto di 4.a classe.

NB. La posizione di rango dei Commissari generali e dei Direttori Capi di Divisione di 1.a classe è la seguente:

(*a*) Commissari generali di 1.a classe.
(*b*) Direttori Capi di Divisione di 1.a classe.

Torino, 12 marzo 1863.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina
O. Di Negro.

Il N. 1202 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione,

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 30 marzo 1863, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notifica essere vacanti i Collegi elettorali di Catania 1° n. 131 e di Casoria n. 271;

Veduto l'art. 63 della Legge elettorale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Catania 1° n. 131 e di Casoria n. 271 sono convocati pel giorno 26 aprile onde procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 3 maggio successivo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 31 marzo 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. Peruzzi.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 12 andante mese;

Ritenuta la necessità di estendere ai Corpi della Marina le disposizioni penali che il Decreto medesimo applica ai Militari di bassa forza dei Corpi dell'Esercito riconosciuti appartenere alla camorra;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni penali sancite col Nostro Decreto del 12 andante mese pei Militari di bassa forza dei Corpi dell'Esercito relativamente alla camorra, sono estese e saranno applicate ai Militari di bassa forza del Corpo Reale Equipaggi e del Corpo fanteria Real Marina, non che al personale di custodia dei Bagni.

Il Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 29 marzo 1863.

VITTORIO EMANUELE.

O. Di Negro.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino, 10 *Aprile* 1863

IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Notifica che gli aspiranti agli esami di ammissione

alla pratica di Misuratore dovranno presentare a questo ufficio (via di Po, n. 18, piano 1.o) prima del giorno 16 corrente la loro domanda in carta da bollo da centesimi 50, corredata dai seguenti documenti:

La fede di nascita da cui risulti aver essi compiuti i quindici anni;

Un attestato di buoni costumi rilasciato dal Sindaco o dai Sindaci dei Comuni in cui essi ebbero domicilio nell'ultimo triennio;

La quitanza di pagamento di lire 12 fatto alla segreteria di questo ufficio.

Torino, 7 aprile 1863.

Il Regio Provveditore
F. Selmi.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

Atteso l'ingente numero delle iscrizioni nominative della nuova rendita consolidata non potendosi più da questa Generale Direzione preparare gli estratti di ruolo ed i relativi moduli di quietanza nel termine stabilito dal Reale Decreto del 28 luglio 1861, venne con altro Reale Decreto del 29 p. p. marzo determinato che i titolari delle iscrizioni nominative che vogliono aver il pagamento delle rate semestrali delle loro rendite da una Cassa diversa da quella sulla quale trovasi attualmente assegnato, debbano farne domanda alle Direzioni del Debito Pubblico direttamente o per mezzo degli uffizi di Prefettura e Sotto-Prefettura del Regno *almeno due mesi prima delle rispettive scadenze semestrali*, e che le domande di pagamento presentate negli ultimi due mesi del semestre non abbiano più a comprendersi che *negli estratti di ruolo del semestre successivo.*

Si avvertono ciò stante i titolari e i possessori della rendita consolidata 5 0[0, i quali vogliono avere il pagamento delle rate semestrali in iscadenza al 1.o del prossimo venturo luglio da una Cassa o Tesoreria diversa da quella ove trovasi attualmente assegnato, di presentarne domanda entro il *corrente mese d'aprile* alle Direzioni del Debito Pubblico, direttamente o per mezzo degli uffizi di Prefettura e Sotto-Prefettura.

Le domande per pagamento di rate semestrali possono essere fatte su carta libera e sugli stampati che si distribuiscono dalle Direzioni del Debito Pubblico, dagli uffizi di Prefettura e Sotto-Prefettura e da quelli municipali.

Le domande di pagamento che si presenteranno nei mesi di *maggio* e *giugno* non potranno comprendersi che negli estratti di ruolo pel pagamento del semestre *al 1.o gennaio 1864.*

Torino addì 5 aprile 1863.

Il Direttore Generale
Mancardi.

FATTI DIVERSI

Beneficenza. — La veneranda Confraternita della SS. Annunziata di Torino, informata dei bisogni urgenti in cui versa il Collegio degli Artigianelli di questa capitale, con Ordinato delli 19 marzo 1863 ha deliberato di concorrere per lire 210 in sussidio del medesimo. — L'Amministrazione del Collegio degli Artigianelli rende le più sincere grazie ed attesta la più sentita riconoscenza agli amministratori tutti della predetta veneranda Confraternita.

Théatre de Société. — Mercoledì sera ebbe luogo l'ultima delle rappresentazioni che una eletta di dilettanti filodrammatici ha dato nelle splendide sale della Accademia Filarmonica. Le commedie recitate in francese furono in quella sera: *Les brebis de Panurge*, *L'urne*, *Le bal du prisonnier*, *Le chevalier des dames*. Vi presero parte la contessa Della Rocca, direttrice, la contessa d'Agliè, la marchesa Doria, le contesse Panissera e Larzari, il cav. Lesourd, i conti di Sartirana, Alfieri, Oldofredi, il marchese C. di S. Germano, e i signori Despine e Ruiz. Furono tutti replicatamente e meritamente applauditi, poichè in complesso attori e attrici si mostrarono, benchè dilettanti, artisti provetti e le signore specialmente spiegarono arte comica, scioltezza e grazia.

Nè possiamo passar sotto silenzio la signora contessa Del Borgo che cantò entro le quinte un'aria con sì bella voce e tanta espressione che ne venne chiesta la replica. Fu poi un atto che onora il cuore di questa distinta Società, quello di fare nella stessa sera una questua a beneficio del R. Ricovero di Mendicità; questa questua, che produsse più di 2300 lire, fu preceduta da un inno del cav. De Renzis, messo in musica dal maestro Tempia.

Concerto Réményi. — Il concerto del violinista ungherese Réményi, dato giovedì sera al Teatro Carignano, confermò la fama di questo celebre artista. Egli eseguì una fantasia sui motivi della *Lucrezia Borgia*, il finale del secondo atto della *Sonnambula* ed il *Carnovale di Venezia*. Il pubblico mostrò la sua soddisfazione con lunghi e fragorosi applausi, ed egli vi rispose col suonare due arie ungaresi che non erano nel programma.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 11 APRILE 1863.

La *Gazzetta di Firenze* del 10 così descrive l'arrivo del Re in quella città la sera di giovedì scorso:

La città era fin da stamane tutta adorna di bandiere, aspettando festosa il nostro Re valoroso e leale S. M. Vittorio Emanuele II, che giungeva alla stazione di Firenze a ore 6 pom. circa, con S. A. R. il principe di Carignano, e accompagnato dal comm. Minghetti presidente dei Ministri e Ministro delle Finanze, dal marchese di Negro Ministro della Marina, dal conte Menabrea Ministro dei Lavori Pubblici, dal conte Nigra Ministro della R. Casa, dal marchese d'Angrogna gran cacciatore, da 2 generali aiutanti di campo, da 6 ufficiali d'ordinanza, da 1 aiutante di campo e da 1 ufficiale d'ordinanza del principe di Carignano, dal conte de Cambray Digny intendente della R. Casa a Firenze, dal cav. dott. Mangani presidente e dal cav. Coppi, direttore delle Strade Ferrate Livornesi, che erano andati a incontrarlo fino a Sarzana, dove S. M. gli ha cortesemente fatti salire nel vagone reale.

Fra il tuonare delle artiglierie e le armonie delle bande musicali scendeva il Re alla stazione di Firenze; e qui lo accoglievano il Prefetto col primo Consigliere di Prefettura, il Gonfaloniere coi Priori del Comune, il generale d'armata Fanti, comandante del 5.o dipartimento militare, col suo stato maggiore, il generale della divisione De Sonnaz, il generale della Guardia Nazionale Belluomini col suo stato-maggiore, e moltissime persone plaudenti ed acclamanti.

Entrato nella stazione, e lodata la nuova elegante sala di aspetto che era vagamente adorna, il Re e il suo seguito e corteggio s'incamminavano in carrozza fra le file della Guardia Nazionale e della Truppa, e la immensa folla acclamante, al R. Palazzo di residenza, dove stavano per essere presenti al ricevimento di S. M. i Deputati e Senatori, le Magistrature, i Direttori e Funzionari di pubbliche Amministrazioni.

La folla che riempiva la Piazza Pitti ha lungamente acclamato e applaudito al Re, che si è fatto a salutarla dal balcone.

Leggesi nello stesso giornale: Abbiamo saputo che per tutta la strada ferrata da Sarzana a Firenze il Re ha ricevuto solenni ovazioni con plausi, fiori e bandiere nazionali. Qui crediamo dover notare che a Sarzana essendogli offerti bellissimi mazzi di fiori, il Re ha scelto fra tutti quello di una donna veneta che era velato di nero; ogni stazione poi dava mostra di qualche industria o particolarità locale. A Pietrasanta era bello vedere il clero dare aperti segni di entusiasmo allo apparire dell'Eletto di Dio e della Nazione.

Hanno sottoscritto a favore delle vittime del brigantaggio i Municipi di Crissolo lire 20, Costigliole di Saluzzo 50, Genola 20, Lagnasco 20, Martiniana Po 30, Manta 20, Marene 25, Moretta 50, Murello 25, Oncino 20, Piasco 22 25, Palaja 100, Busmago 100.

Le raccolte private in Arcidosso salirono a lire 513 40. Accademia Filarmonica di Casale il. 187.

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica martedì 14 corrente alle ore 2 pomeridiane.

Ordine del giorno

1. Sorteggio degli Uffizi.
2. Discussione dei seguenti progetti di legge:
   1. Estensione agli Ufficiali del cessato esercito borbonico di alcuni benefizi per la giubilazione;
   2. Quattro distinti progetti di legge compresi in una sola relazione concernenti spese straordinarie sul bilancio della guerra;
   3. Acquisto di un cordone telegrafico sottomarino.

La Camera dei Deputati nella tornata di ieri dopo di avere convalidato l'elezione del sig. Angelo Bargoni a deputato del collegio di Corleone, proseguì la discussione del bilancio del Ministero dell'Interno per l'anno corrente, alla quale presero parte i deputati Lazzaro, Curzio, Nisco, Mellana, Valerio, De Blasiis, De Boni, Chiavarina, Gallenga, Torrigiani, Biancheri, Saracco, Mancini, Avezzana, Michelini, il relatore Cantelli e il Ministro dell'Interno. Ne vennero approvati i primi quindici capitoli.

DIARIO

Il Governo francese presentò al Corpo legislativo un disegno di legge per chiedere la somma di 88 milioni in supplemento ai crediti per l'esercizio dell'anno corrente. Questa somma volge quasi interamente a spese militari che la Relazione giustifica nel seguente modo: « L'esercito e la flotta, essa dice, debbono provvedere nel 1863 all'occupazione di Roma e alle spedizioni di Cocincina e del Messico. Il Corpo di occupazione di Roma consta presentemente di 16,200 uomini, le truppe spedite nella Cina e nella Cocincina ne noverano 2000, e 34,000 quelle del Messico. Cionondimeno l'effettivo totale dell'esercito non supera i 420,000 uomini, e sui 52,000 uomini impegnati momentaneamente fuori del territorio (non compreso l'esercito d'Africa, che sale a 57,539 uomini) 32,000 saranno presi sull'effettivo normale di 400 mila, il quale non sarà sorpassato che di soli 20,000 uomini. Gli aumenti di spese che derivano dall'occupazione di Roma e dal nostro stabilimento in Cocincina possono valutarsi abbastanza esattamente. Altrimenti accade delle spese che si fanno nel Messico. La somma a cui saliranno durante il secondo semestre dell'anno dipenderà siffattamente dai casi che colà sorgono di presente che la previsione porta di necessità carattere d'incertezza. Il Governo non ha voluto fare assegnamento nè sulle più liete probabilità, nè sulle ipotesi le più sfavorevoli. Fidando nel successo prossimo delle armi francesi ha dovuto stabilire i suoi calcoli su questa base, che cioè la Francia si avvicina al periodo il men costoso della spedizione ».

Il conte di Casabianca, relatore sopra il disegno di senatusconsulto per la costituzione della proprietà in Algeria nei territorii occupati dagli Arabi, ha presentato nella tornata dell'8 la sua relazione al Senato. Nella tornata medesima si aperse la discussione sopra le note conclusioni della relazione Dupin, concernenti le petizioni algerine. Questa discussione che serve di preliminare a quella che le terrà dietro oggi stesso intorno al disegno di senatusconsulto riuscì al rinvio delle petizioni al ministro della guerra e al ministro di Stato.

La sessione è intanto stata prolungata sino a tutto il corrente mese.

Tra la Francia e il Cantone di Ginevra dura un litigio sul servizio militare che in ambidue gli Stati sono chiamati a prestare i cittadini dell'uno e dell'altro paese. Il Consiglio federale, intervenuto nella bisogna, ha ora dichiarato fondato il diritto di Ginevra, essendo ogni Stato autorizzato ad esigere il servizio militare da'suoi cittadini; quanto all'avvenire però esso proporrà al Governo imperiale di stabilire per trattato un equo modo di procedere.

Oggi abbiamo notizie anche del Principato di Monaco. Quel Giornale riferisce che « essendo il signor Francesco Blanc divenuto per atto notarile del 31 marzo ultimo proprietario del privilegio e di tutto l'attivo della Società anonima dei Bagni di mare di Monaco stata costituita dal sig. Lefebvre, il Principe dichiarò per ordinanza del 2 aprile corrente nullo e non avvenuto il privilegio e pronunziò lo scioglimento della detta Società senza pregiudizio dei terzi. Con altra ordinanza dello stesso giorno S. A. S. concedette al sig. Francesco Blanc il privilegio esclusivo pel corso di 50 anni di esercitare nel Principato uno stabilimento che prenderà nome di Bagni di mare di Monaco e Circolo degli stranieri. »

Alla crisi cotoniera si è da qualche tempo aggiunta nella Granbretagna una certa agitazione nei principali distretti carboniferi della Scozia Occidentale prodotta da dissensi sopra i salari sorti fra i proprietari e gli operai. Di questi ve n'ha un quattro mila sul lastrico congedati dai padroni a Glascovia a Ballinton, a Wishaw, a Lackhall e ad Hamilton. Tengono ora frequenti adunanze a Glascovia dove per mezzo di lor delegati stanno discutendo le condizioni di ritorno al lavoro. Una parte, la più numerosa, si contenterebbe di 5 franchi al giorno coll'assicurazione di essere impiegati a tal prezzo per un certo numero di mesi. Altri vogliono 5 60 e perfino 6 franchi 25 centesimi colla stessa assicurazione. Quantunque queste discordanze provino non essere ancora sì vicino un accomodamento, è tuttavia da sperare, dice una corrispondenza, che per quanto deplorabile sia questo conflitto, cagionato dal ribasso che hanno subito testè i ferri fusi e per conseguente i carboni, si giungerà tra i due interessi opposti a qualche compromesso che riesca di soddisfazione alle esigenze legittime delle due parti.

Gli effetti della crisi cotoniera nei paesi manifatturieri si son fatti necessariamente sentire anche in Alemagna, con minore gravità tuttavia che in Inghilterra, perchè nel primo paese la produzione non è concentrata in un solo punto del territorio. Una statistica ragionata dell'industria cotoniera dello Zollverein dichiara che nel 1858 vi erano occupati 300 mila operai tra uomini, donne e ragazzi. La Camera di Commercio di Ludwigshafen, nella sua memoria annuale indirizzata al Re di Baviera, afferma che la prosperità di tale industria se ebbe nocumento non fu però messa a repentaglio dalla guerra americana. La Camera insta sulla necessità per l'Alemagna meridionale e in ispecie per la Baviera di sottoscrivere al trattato franco-prussiano; esamina la quistione sotto l'aspetto degli interessi vinicoli che parevano messi in forse dal trattato; e conchiude che l'adozione di esso è cosa tanto più desiderabile in quanto che sarebbe un pegno certo della conservazione dello Zollverein. Di attestazioni siffatte a favore del trattato del 2 agosto 1862, aggiunge il giornale officiale francese, se ne sono avute anche a Lipsia in una recente festa.

L'Imperatore d'Austria ha accettato le dimissioni del conte Apponyi da *Judex Curiae* dell'Ungheria e nominato in suo luogo il conte Andrassy.

Secondo un telegramma da Vienna al *Giornale di Verona* il disegno di statuto provinciale per la Venezia fu notevolmente ampliato. Vi sarà elezione diretta, amministrazione totalmente sottoposta alla Dieta, libertà di discussione per l'ordinamento provinciale e comunale, emancipazione e libertà religiosa, Corte di Cassazione a Venezia e alta rappresentanza nazionale.

Il *Moniteur Universel* di ieri l'altro annunziava nel suo Bollettino che l'insurrezione polacca si estende nella Lituania e nella Samogizia, come pure nei Palatinati di Vilna e Minsk. Quello di stamane aggiunge che l'insurrezione continua ad estendersi principalmente nel Governo d'Augustow.

Le lettere e i giornali del Brasile vanno sino al 10 marzo. Il pacchetto di Southampton, giunto il 5 a Rio Janeiro, vi aveva fatto conoscere il primo effetto prodotto sul pubblico inglese dalla notizia del conflitto che aveva posto a grande pericolo le relazioni fra i due paesi. Il linguaggio dei giornali di Londra i quali avevano quasi tutti biasimato la condotta dell'agente britannico, e la sollecitudine con cui lord John Russell aveva accolto l'arbitrato deferito dal Brasile al Re dei Belgi, produssero a tutta prima grande soddisfazione a Rio e davano a sperare che la disapprovazione degli atti del signor Christie avrebbe cancellato la memoria di quella faccenda tanto più che sapevasi essere stato accreditato in qualità d'incaricato d'affari presso il Gabinetto brasiliano il sig. Elliot. Il *Journ. des Débats* aggiunge tuttavia che gli uomini politici non avevano la stessa speranza di una buona e pronta soluzione.

Il *Moniteur Universel* ha esso pure notizie da Rio che sostanzialmente corrispondono a quelle del *Journ. des Débats*. Nota di più che il Governo britannico, accettando il componimento conchiuso dal sig. Christie col ministro degli affari esteri del Brasile marchese d'Abrantes, ammette l'indennità di 6000 lire sterline proposta per la nave naufragata il *Principe di Galles*.

Notizie da New York 28 marzo recano che la costituzione del nuovo Stato la Virginia Occidentale venne ratificata dal voto popolare. Questa costituzione porta che i figli di schiavi, nati dopo il 1.o luglio prossimo, saranno liberi. Saranno liberi pure gli schiavi sotto ai 16 anni quando avranno aggiunto l'età di 21 anno e gli schiavi tra i 16 anni e i 21 quando avranno toccato i 25. Nissuno schiavo potrà introdursi nello Stato per farvi residenza stabile.

Le autorità inglesi hanno fatto sequestrare a Liverpool una cannoniera destinata al Governo Confederato di Richmond. Sapevasi da alcune settimane che stavasi costruendo in quei cantieri una cannoniera e gli operai medesimi non ne facevano mistero. Il console degli Stati Uniti signor Dudley, avuta notizia del fatto, ne informò il ministro degli Stati Uniti a Londra. Si aperse un'inchiesta, la quale riuscì al sequestro della cannoniera *Alessandra*. Non v'erano cannoni a bordo, ma era munita di feritoie. La cannoniera è ora nelle mani degli agenti del Governo britannico.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 10 aprile.

Corpo legislativo. Venne data lettura del decreto che proroga la sessione a tutto aprile.

Notizie dalla Russia riferiscono che lo Czar ha ordinato di aumentare gli armamenti e di fortificare Cronstadt.

Notizie di borsa.

(Chiusura)

Fondi Francesi 3 0[0 — 69 85.
Id. id. 4 1[2 0[0 — 96 85.
Consolidati Inglesi 3 0[0 — 92 7[8.
Consolidato italiano 5 0[0 (apertura) — 73 10.
Id. id. Chiusura in contanti — 72 75.
Id. id. id. fine corrente — 72 50.

(Prestito italiano 73 50)

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 1427.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 465.
Id. id. Lombardo-Venete — 610.
Id. id. Austriache — 505.
Id. id. Romane — 385.
Obbligazioni id. id. — 248.
Azioni del Credito mobiliare Spagnuolo — 955.
Borsa debole.

Parigi, 11 aprile.

Il bollettino del *Moniteur* dice che l'insurrezione polacca continua ad estendersi particolarmente nel governo di Augustowo.

Pietroborgo, 11 aprile.

L'Imperatore rispondendo all'indirizzo della nobiltà disse di condividere interamente i sensi in esso espressi, persuaso che saranno comuni a tutta la nobiltà della Russia.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

11 aprile 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0[0. C. d. g. precedente in liq. 72 90 pel 30 aprile, 73 25 pel 31 maggio.
C. della m. in cont. 72 65 65 50 75 — corso legale 72 65 — in liq. 72 65 65 p. 30 aprile, 72 90 73 pel 31 maggio.
Certificati all'emissione. C. d. m. in c. 73 73, in liq. 73 65 p. 30 aprile.

Fondi privati.

Cassa Commercio ed industria. C. d. g. p. in liq. 680 pel 30 aprile, 686 p. 31 maggio.
C. d. matt. in liq. 678 672 p. 30 aprile, 683 687 50 p. 31 maggio.
Cassa Sconto. C. d. m. in c. 273 273, in liq. 275 271 73 277 73 279 73 pel 30 aprile.

Azioni di ferrovie.

Obbl. ferrovie Meridionali 1 aprile. C. d. m. in c. 234.

BORSA DI NAPOLI — 10 aprile 1863.
(*Dispaccio officiale*)

Consolidati 5 0[0, aperta a 72 75 chiusa a 72 70.
Id. 3 per 0[0, aperta a 44 50, chiusa a 44 50

BORSA DI PARIGI — 10 aprile 1863.
(*Dispaccio speciale*)

				giorno precedente	
Consolidati Inglesi	L.	92 7[8		92 7[8	
3 0[0 Francese	»	69 85		70 10	
5 0[0 Italiano	»	72 50		72 70	
Certificati del nuovo prestito	»	72 50		74	»
Azioni del credito mobiliare	»	1127	»	1110	»
Azioni delle ferrovie					
Vittorio Emanuele	»	465	»	470	»
Lombarde	»	610	»	610	»
Austriache	»	505	»	503	»
Romane	»	385	»	388	»

Torino, Tip. G. Favale e Comp.

TAVOLE SINOTTICHE

DEL REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO E LE EVOLUZIONI

della Fanteria di linea

PER

GIORGIO PAPURELLI

Scuola di Pelottone
» di Compagnia
» di Battaglione
Evoluzioni di linea

Quattro volumetti — L. 6.

Spedizione *franca* di porto contro *vaglia* postale.

MONTE DI PIETA' AD INTERESSE
DI TORINO

Lunedì, 20 aprile, e nei giorni successivi, avranno luogo gli incanti per la vendita dei pegni fattisi nel mese di settembre scorso, che non verranno riscattati o rinnovati. 1023

BRON CARLO compositore di canto Gregoriano, mazziere della Regia Basilica Mauriziana, cangia ed aggiusta in nuovo gli Antifonari e Graduali da coro unendovi tutte le aggiunte recenti. 958

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Assemblea generale

Per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di lunedì 27 aprile 1863, a mezzogiorno, nella sede della Società in Torino, via La Marmora, num. 8, palazzo La Marmora.

A termini dell'art. 22 degli Statuti sociali, l'assemblea generale si compone di tutti gli azionisti proprietari di almeno 30 azioni o dei relativi certificati provvisori.

L'azionista è ammesso a farsi rappresentare, e sarà valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso d'ammissione purchè il mandato sia conferito ad un azionista che abbia diritto d'intervenire all'assemblea.

Il deposito dei titoli, contro il quale sarà, rilasciato il biglietto d'ammissione, dovrà, cominciando dal 12 aprile, effettuarsi al più tardi il 17 aprile prossimo venturo presso la cassa centrale della Società.

Ordine del giorno:

1. Relazione sullo stato economico della Società.

2. Relazione dell'ingegnere in capo delle costruzioni sullo stato dei lavori, e proposte intorno alla strada ferrata da Napoli a Salerno.

3. Relazione del direttore dell'esercizio sul servizio delle linee prossime ad essere aperte al pubblico.

Il segretario generale
708 SUSANI.

868

SEMENTE BACHI

BUKAREST a L. 22 50 = ALTA MACEDONIA e NUKA-CAUCASO a L. 15 l'oncia.

Si garantisce la provenienza, la nascita regolare e un bozzolo di prima qualità.

Presso la ditta C. Baroni, Torino, via Finanze, n. 1, piano 1, e via Lagrange, 17, p. 1.

AVVISO

per vendita di una casa in Torino

I proprietari della casa posta in via Principe Tommaso, n. 3, determinatisi di venderla all'asta, incaricarono l'Ingegnere Avenati della relativa perizia ed estimo.

Da essa ricavasi, essere la medesima di solida e piuttosto elegante costruzione, e suscettiva d'un reddito ben maggiore di quello che in giornata dà, di sole L. 18,203.

Prima di esporla all'asta al prezzo di lire 190,000, invitano coloro che desiderassero acquistarla di fare le loro offerte in aumento della somma estimata, le quali, ove venissero ravvisate convenienti, la vendita avrebbe luogo a partito privato.

Per le informazioni dirigersi dal procuratore patrimoniale Marchetti, via Doragrossa, n. 19, piano 2. 1058

VENDITA DI UNA CASA
IN TORINO

Giovedì, 16 corrente, ore 10 di mattina, nello studio del not. cav. Albasio, si venderanno all'asta pubblica e divisi in lotti, li fabbricati caduti nell'eredità dell'avv. Farinelli, posti in Torino, sezione Borgo Dora, lungo il corso San Massimo e la via della Consolata, isolato San Leone.

Il lotto 1 del reddito di L. 5060 è incantato per L. 44,000,

Il 2 del reddito	di L. 4950	per	L. 40300
» 3 »	» 4480	»	» 37330
» 4 »	» 3590	»	» 30300
» 5 »	» 3220	»	» 26900
» 6 »	» 2193	»	» 16320

Il 7 consta di un terreno fabbricabile della superficie di metri quadrati 1722, con muri di cinta, e costruzioni entrostanti, è posto all'asta per L. 19,380. 922

NB. -- La massima parte delle locazioni di coloro che occupano li fabbricati posti in vendita hanno il loro termine col 1 luglio o col 1 ottobre anno corr.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Avviso d'Asta

Si notifica al pubblico che alle ore 10 antimeridiane di mercoledì 15 aprile prossimo, si procederà in quest'ufficio a pubblici incanti con intervento d'un impiegato demaniale per il seguente:

Appalto delle opere necessarie al ristauro e riduzione del locale, già convento di Santa Teresa ad uso degli uffici delle Direzioni del Tesoro, del Demanio e Tasse, delle Dogane e Privative.

Tali opere si dividono:

1. In lavori e provviste da capo mastro muratore e decoratore pella complessiva presunta somma di . . . . L. 9765 89

2. In lavori e provviste da falegname per la complessiva presunta somma di . . . . » 7709 23

Totale generale delle opere . L. 17475 12

Gli incanti seguiranno col metodo delle candele ed ogni offerta in ribasso non potrà essere minore di centesimi 25 per ogni 100 lire.

Nessuno sarà ammesso a far partito se non mediante il preventivo deposito di L. 900 in numerario o biglietti della Banca Nazionale, od in vaglia esteso su carta di commercio d'ugual somma, pagabile a vista e rilasciato appositamente da persona notoriamente risponsabile e conosciuta dall'Amministrazione. Nessuno sarà parimenti ammesso ad adire all'asta, se contemporaneamente al deposito non presenti un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere del Genio civile di data non anteriore a sei mesi.

Il termine utile pel ribasso del ventesimo od altro al prezzo di deliberamento è stabilito in giorni cinque e scadrà perciò al mezzodì di lunedì 20 aprile prossimo.

Tre giorni dopo il deliberamento definitivo il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del relativo atto di sottomissione, e prestare una malleveria di L. 2,000 mediante vincoli di certificati nominativi della corrispondente rendita di L. 100 sul gran libro del Debito Pubblico dello Stato, a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni del contratto.

L'impresario dovrà ultimare dette opere nel termine di mesi tre a datare dal giorno in cui riceverà l'ordine d'incominciare i lavori.

I pagamenti riguardo ai lavori e provviste da capo mastro e decoratore si faranno in ragione del progresso dei lavori, ed in rate non minori di L. 3,000, sotto deduzione del decimo a garanzia dei medesimi, il qual decimo verrà pagato dietro regolare finale collaudazione sei mesi dopo la loro ultimazione e ricognizione: riguardo ai lavori e provviste da falegname si faranno in due rate: la prima corrispondente ai due terzi del totale rilevare dei lavori e provviste, tosto ultimate le medesime; la seconda sei mesi dopo eseguita la collaudazione come sopra.

Dette opere sono pure soggette a tutte le altre condizioni contenute nei relativi capitolati in data 11 e 12 marzo, sottoscritti Tonta, e visibili in quest'ufficio di Prefettura in tutte le ore in cui è aperto, assieme alle relative perizie ed ai disegni.

Le spese tutte d'incanti, contratto e copie del medesimo, sono a carico dell'appaltatore, eccetto quelle della registrazione da effettuarsi gratuitamente.

Torino, 27 marzo 1863.

1081 *Il Segretario-Capo* G. BOBBIO.

CITTÀ DI TORINO

Avviso d' Asta

391 *Per l'affittamento novennale in un sol lotto dei molini detti di* Dora *o* Molassi *e delle* Catene *nel borgo della B. V. del Pilone*

Chiunque intenda di adire all'affittamento novennale dei molini infra designati, proprii di questo Municipio, è invitato a trovarsi *lunedì 11 maggio p. v. alle ore 2 pomeridiane,* in questo civico palazzo e nella sala d'adunanza della Giunta Municipale, ove il sindaco, assistito dalla Giunta stessa e coll'opera del segretario sottoscritto, procederà all'incanto col metodo dei partiti segreti, per la detta locazione, e farà luogo al deliberamento a favore di quel concorrente che avrà fatta la miglior offerta in eccedenza al *minimum* stabilito dal sindaco in aumento al fitto annuo di L. 70 000; quale *minimum* sarà scritto in apposita scheda suggellata e deposta sul tavolo a pubblica vista al momento dell'apertura dell'incanto, la quale verrà aperta dopochè saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato del 30 gennaio u. s. stato approvato dal Consiglio comunale.

Consistenza degli stabilimenti dei molini in locazione.

I. — Molini detti di *Dora* o *Molassi* situati nel borgo Dora di questa città, composti di coppie 41 di macine mosse da 18 ruote a palette e da una turbine; di due trebbiatoi per il frumento; di grandi magazzeni e tettoie; di locali diversi per uffizi ed alloggi: fanno inoltre parte di detti molini tre forni, alcuni frulloni, un orto, una scuderia ed ampi cortili.

II. — Molini detti delle *Catene* situati nel borgo della B. V. del Pilone, composti di 14 palmenti o coppie di macine da biade, di cui 4 mosse da un solo ruotone in ferro, e 10 mosse, due a due, da una ruota a palette; di una pesta da canape; di un crivellatore (in costruzione); di un amplo magazzeno superiormente; di un alloggio ed orto per il mugnaio; di due stalle con fenile e di porticati attorno all'ampio cortile.

Apposite planimetrie annesse al capitolato succennato designano più esattamente la consistenza in fabbricati e terreni di ciascun molino.

Oltre alle condizioni anzidette gli aspiranti dovranno uniformarsi alle seguenti

Norme ed avvertenze:

1. L'asta si terrà, come si disse, col metodo dei partiti segreti estesi su carta bollata e sottoscritti dai concorrenti, e si osserveranno in essa le forme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in data 7 novembre 1860, chiamatosi in vigore per gli appalti nell'interesse dei comuni.

2. Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno far constare d'avere depositato nella civica Tesoreria, o depositeranno, per cautela dell'asta, a mani del civico Tesoriere, pur presente all'incanto, la somma di L. 20,000 in contanti od in biglietti della Banca Nazionale, od in effetti pubblici al portatore per un valore corrispondente secondo il corso del giorno; quale deposito, appena prestata la cauzione e stipulato l'instrumento di cui infra, verrà restituito al deliberatario, ed ai non deliberatari sarà restituito subito terminata l'asta.

3. Le schede d'offerta saranno, all'apertura dell'incanto, rimesse in pieghi suggellati a mani del Sindaco, il quale, dopo averle aperte, ne darà lettura agli astanti.

4. La locazione durerà anni 9 a cominciare col 1 luglio p. v. e terminerà così a tutto giugno del 1872.

5. Il pagamento del fitto risultante dal deliberamento sarà fatto a bimestri maturati nella civica Tesoreria.

6. Il deliberatario dovrà prestare una cauzione per l'ammontare di due annate di fitto, o con valida ipoteca sovra beni stabili, o col vincolo di cartelle del debito pubblico dello Stato al valor nominale.

7. Qualora il deliberatario fra due mesi dal giorno del deliberamento definitivo, non avrà stipulato il contratto, colla prestazione della voluta malleveria, per atto pubblico, andrà perdente del suddetto deposito di L. 20,000, e la città sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto.

8. Il termine utile per presentare un'offerta d'aumento al prezzo di deliberamento non inferiore al ventesimo è di giorni 15, i quali scadranno al meriggio di martedì 26 di detto mese di maggio.

9. Il capitolato delle condizioni e le annessevi planimetrie dei molini sono depositati presso l'ufficio 9 (Contabilità) per la loro visione in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

10. Le spese degl'incanti, d'instrumento, della tassa di registro, delle testimoniali di Stato, dei disegni e della perizia, nonchè ogni altra accessoria sono a carico comune per giusta metà tra la città ed il deliberatario.

Torino, dal civico palazzo, addì 8 marzo 1863.

Il Segretario C. FAVA.

975

DA AFFITTARE presso TROFFARELLO

Alloggio signorile compartito in 8 membri con o senza mobili al secondo piano della casa isolata tra le ferrovie di Genova e Cuneo; a ponente della medesima vi sono viali che si protendono fin presso la stazione, a levante cortile con attiguo giardino a orto, frutta e viti a pergolati; l'accesso e scala al predetto alloggio sono affatto liberi e indipendenti dall'albergo, trattoria e caffè della stazione, che si esercIscono ai piani inferiori.

Dirigersi ivi al giardiniere, ed in Torino al negozio in telerie Giovanni Becchis e Paglieri, via Palazzo di Città.

ORTOPEDIA — CURA

PISTONO, via Consolata, num. 3, Torino 883

GIACOMO STRAUSS
FABBRICANTE
DI ARTICOLI IN SCHIUMA DI MARE
ha trasferto il suo negozio

in via Nuova, n. 1, casa Peracca,

Fa noto avere ingrandita la sua fabbricazione nel genere puramente di schiuma garantita, e ne seguita la vendita ai prezzi i più possibilmente miti. 957

PILLOLE DI SALSAPARIGLIA

Il sig. E. SMITH, dottore in medicina della Facoltà di Londra, dietro permesso ottenuto dall'Ill.mo Magistrato del Protomodicato della Università di Torino, per lo smercio dell'Estratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ne stabilì un solo ed unico deposito nella Regia Farmacia Masino, presso la chiesa di S. Filippo.

In detta farmacia si tiene pure il deposito della Scorodina ridotta in pillole per la gotta ed il reumatismo, dello stesso dottore Smith 882

200 ONCIE

SEME BACHI DI BUKAREST

che ebbe buonissimo successo alle prove precoci, da dare a prodotto in uno o più lotti a patti da concertarsi, — Recapito al signor FERRONI DANTE, via Finanze, n. 1, piano 1. 1043

GUANO VERO DEL PERU'

973 **ZOLFO per le VITI**

e **SEMENTI** diverse per prati e campi

Dai Fratelli Arnosio, droghieri, via di Po.

GUANO VERO DEL PERU'

presso gli Spedizionieri

GIUSEPPE E LUIGI F.lli MUSSINO

881 *via Mercanti, n. 19, casa Collegno.*

GRANDE DEPOSITO DI TURACCIOLI

Di Spagna e di Francia al prezzo di fabbrica; e fabbrica di turaccioli nazionali di Bellardi Michele, corso Lungo Po, vicino al ponte in ferro, Torino. 649

VENDITA VOLONTARIA
DI CAVALLI

Si notifica al pubblico che il giorno di sabbato 18 aprile corrente, alle ore 9 di mattina, sulla piazza S. Carlo di questa città, verranno esposti in vendita col mezzo di pubblico incanto, diversi cavalli da sella e da tiro di varie razze, e saranno deliberati all' ultimo offerente a pronti contanti e senza garanzia alcuna.

Torino, 10 aprile 1863.

1061 C. Magnago p. c.

DA VENDERE

Una CASA in Torino, via Cavour, n. 44, di solida costruzione ed annesso giardino, del reddito di L. 3500. — Far capo al not. Taccone, via Orfane, n. 16. 914

DA VENDERE

CASA in Torino, sezione Borgo Nuovo, del reddito di L. 12|m. circa. = Dirigersi dal C. Conterno proc. capo, piazzetta San Martiniano, num. 27, piano primo. 845

DA VENDERE O DA AFFITTARE
IN AVIGLIANA

Filanda a vapore di 78 bacinelle. — Dirigersi in Torino alla banca Soldati, via Provvidenza, n. 13. 1068

DA VENDERE

Una VILLA a poca distanza dalla capitale, con strada carrozzabile.

Recapito via Ospedale, num. 28. 1077

DIFFIDAMENTO

Il sig. Claudio Perrin editore tipografo in Torino diffida nuovamente il pubblico che egli non intende di riconoscere nè riconoscerà alcun debito contratto o da contrarsi da persone di sua famiglia tranne quelli del figlio Carlo suo procuratore. 1075

INCANTO DI STABILI

Vendita del tenimento di Levaldiggi presso Fossano e Centallo (ferrovia di Cuneo), in quattro distinti lotti sul prezzo pel primo di L. 210,000, pel secondo di L. 116,000, pel terzo di L. 90,000, pel quarto di L. 128,000.

Il podere si compone di ett. 320, are 72, pari a giornate 844 circa di terreni irrigui divisi in sette corpi di cascina in fertilissima pianura, con molino a quattro ruote, palazzo civile, giardini e dipendenze.

L'incanto avrà luogo in Torino, nello studio del notaio Boglione, via Barbaroux, n. 33, alle ore 10 del mattino del 20 aprile 1863.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadono con tutto il giorno 10 maggio pross.

Presso il notaio procedente sono visibili il capitolato e le carte relative, e si avranno gli occorrenti indirizzi. 960

998 NEL FALLIMENTO

di Felice Gioberti, già caffettiere all' insegna della Cernaia, e domiciliato alla Veneria Reale, in piazza della Consolata.

Si avvisano li creditori verificati e giurati od ammessi per provvisione, di comparire personalmente o per mezzo di mandatario, alla presenza del signor giudice commissario, cav. Giacinto Antonino, alli 20 del corrente mese, alle ore 2 pomeridiane, in una sala del tribunale di commercio di Torino, per deliberare sulla formazione del trattato, a termini di legge.

Torino, 6 aprile 1863.

Avv. Massarola sost. segr.

1070 SUNTO D'ATTO DI COMANDO

Con atto dell'usciere Giuseppe Angeleri in data 8 corrente si fece comando al signor Paolo Giusto Magliola console di S. M. a Costantinopoli, di pagare fra giorni 5 al signor medico Giuseppe Sellone, domiciliato in Torino, la somma di L. 5299 centesimi 70, a pena del pignoramento, e ciò in esecuzione di sentenza del tribunale del circondario di Torino in data 23 febbraio 1858.

Torino, 9 aprile 1863.

Benedetti sost. Castagna.

1071 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto di ieri dell'usciere Galletti, instante il signor Gaetano Borgietto residente in Torino, venne a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, notificata alla signora Felicita Mettino già residente in Racconigi, e resasi ora d'ignoto domicilio, residenza e dimora, la sentenza di questa eccell.ma Corte d'appello 10 scorso gennaio, con contemporaneo comando a pagare fra giorni 5 in concorso del proprio di lei padre signor Marc'Antonio Mettino la quota spese a loro carico ascendente a L. 93 58 oltre quelle dell'atto stesso.

Torino, 10 aprile 1863.

Rambosio p. c.

PIGNORAMENTO A MANI TERZE

e citazione.

Con verbale 8 aprile corrente l'usciere Gardois Michele della giudicatura di Torino sezione Moncenisio, sull'instanza del signor Buniva Grato negoziante in Torino, procedette in esecuzione della sentenza proferta dal signor giudice di detta sezione li 10 febbraio ultimo, contro Frua Antonio negoziante, già domiciliato in detta sezione ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a pignoramento a mani del signor Enrico Giovanni negoziante in Torino, d'ogni somma di cui possa essere in debito verso il Frua sino alla concorrente però di L. 540 50 oltre li interessi e spese.

Con atto 9 pur corrente aprile l'usciere Gardois citò a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, il Frua Antonio a comparire nanti la detta giudicatura alli 14 corrente aprile ore 12 meridiane, per gli effetti previsti dall'art. 761 6 alinea di detto codice.

Torino, 10 aprile 1863.

1057 Negri sost. Giolitti.

1064 NOTIFICANZA DI COMANDO

Con atti delli 11 scorso marzo dell'usciere presso la giudicatura di Fossano, Gio. Batt. Rebaudengo, e 2 aprile corrente mese dell'usciere presso il tribunale di circondario di Cuneo, Angelo Ajmasso, ed all'appoggio di atto pubblico spedito in forma esecutiva, in data 16 gennaio 1856, rogato Bosio notaio a Torino, sull'instanza di Rio Rocco fu Carlo, militare in attività di servizio, in persona del di lui procuratore generale causidico Antonio Gullino segretario della giudicatura di Corneliano, rappresentato dal procuratore sottoscritto, si ingiunse e si fece comando a Ferrati Michelangelo Maurizio di Fossano, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, di pagare la somma capitale di L. 2,000, interessi e spese, entro il termine di giorni 5 prossimi, con diffidamento che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto all'esecuzione mobiliare, non che sulle somme dovute da terzi a mente di legge: fatta la consegna al Pubblico Ministero, e la presente inserzione per gli effetti voluti dall'art. 61 del vigente codice di procedura civile.

Cuneo, li 8 aprile 1863.

Camillo Luciano p. c.

1062 CITAZIONE.

Con atto delli 9 corrente mese dell'usciere Giovanni Regalli addetto a questo tribunale del circondario, sull'instanza dello Spedale Maggiore della Carità di Novara, rappresentato dal suo ministro presidente sig. cav. S. Omar, e del signor Francesco Rognoni ambidue residenti in detta città di Novara, fu a termini degli articoli 61 e 62 del cod. di procedura civile, citato il signor marchese Pantaleone Costa di Beauregard, residente a Chambery, a comparire in via ordinaria fra il termine di giorni 60, nanti il predetto tribunale, onde sia il medesimo signor marchese Costa di Beauregard dichiarato tenuto a dare esecuzione alla transazione contenuta nell'istromento 19 ottobre 1859, nei modi e coll'assistenza del perito indicati in essa, lecito in difetto ad essi Ospedale e Rognoni di farvi procedere a maggiori sue spese, protestate le spese.

Novara, 9 aprile 1863.

E. Spreafico p. c.

RETTIFICAZIONE

Nella Gazzetta num. 60 e 64, pag. 4, colonna 2, num. d'ordine 612 (Notificanza di sentenza e subasta), linea 13, in vece di *per l'udienza delli* 11 *maggio, ecc.,* vuolsi leggere *per l'udienza delli* 14 *maggio, ecc.*

Un supplemento alla Gazzetta d'oggi contiene un quadro di pensioni, ed inserzioni giudiziarie.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.